Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 febbraio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 34 DEL 7 FEBBRAIO 1976:

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentarsi nell'anno 1976 rispettivamente dalle persone fisiche, dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad esse equiparate e associazioni fra artisti o professionisti.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentarsi nell'anno 1976 dai sostituti d'imposta.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1976.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa agli interessi e ad altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(Da 1257 a 1260)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 febbraio 1976, n. **10**.

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1975, n. 604, concernente ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1976

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1975.

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, concernente lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, che detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al commissario del Governo nella regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1973, con il quale il prefetto di prima classe dott. Antonio Di Lorenzo venne nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario del Governo nella regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° dicembre 1975, il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Molinari è nominato commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Al dott. Vincenzo Molinari, quale commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, competerà il trattamento economico stabilito dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99 e dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 377

(1469)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 gennaio 1976.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica allo ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari;

Visto il vigente statuto dell'ente approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, n. 179 e 18 aprile 1974, n. 244;

Considerato che l'ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1972, con il quale il dott. Vittorio Triggiani è stato nominato presidente dell'ente predetto, per il triennio 1° agosto 1972-31 luglio 1975;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 6 dello statuto predetto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il cav. lav. Stefano Romanazzi è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per un triennio dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1470)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 9 aprile 1975, concernente la composizione della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne;

Visto il decreto 8 agosto 1975, con il quale l'avv. Vincenzo D'Orazio è stato nominato membro della predetta commissione, quale rappresentante del consorzio nazionale cooperative della pesca ed affini, in sostituzione del prof. Alessandro Murzi;

Vista la lettera n. 242 in data 10 dicembre 1975, con la quale il menzionato ente ha designato il dott. Franco Rocci, quale rappresentante in seno alla commissione di che trattasi, in sostituzione dell'avv. Vincenzo D'Orazio;

Ritenuta l'opportunità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franco Rocci è chiamato a far parte della commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, quale rappresentante del Consorzio nazionale cooperative della pesca e affini, in sostituzione dello avv. Vincenzo D'Orazio.

Roma, addì 5 gennaio 1976

(1147) *Il Ministro*: MARCORA

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Buonconvento.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a nord-ovest del territorio comunale di Buonconvento (Serravalle-Fattoria Piana);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Buonconvento;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un ambiente naturale e panoramico di indubbia bellezza godibile dalla strada statale n. 2 Cassia e caratterizzato, fra l'altro dai due complessi rurali residenziali, tipicamente toscani, di Serravalle e della Fattoria Piana emergenti dall'armonico andamento collinare e per la bellezza della rigogliosa adulta vegetazione arborea;

Decreta:

La zona a nord-ovest sita nel territorio del comune di Buonconvento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

a partire dal ponte della strada statale n. 2 Cassia sul torrente Arbia (a Ponte Arbia) si segue il confine comunale tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia lungo il torrente Arbia in direzione sud-ovest fino alla confluenza nello stesso del torrente Sorra; di qui si segue una retta in direzione ovest fino ad incontrare la strada che congiunge Ponte d'Arbia con Fattoria Piana nel punto in cui dalla stessa si diparte la strada per il podere Colombaio; si segue la strada in direzione Fattoria Piana fino all'incrocio (quota 146) con la strada che conduce al podere S. Giulio; si prosegue per detta strada fino all'incrocio, a quota 174, con la strada proveniente da Fattoria Piana; di qui si traccia una retta in direzione sud-est fino all'incrocio (quota 144) tra le strade provenienti da Fattoria Piana e dal podere Pian delle Noci con la strada Buonconvento-Murlo; si segue quindi la strada verso Buonconvento, fino al fiume Ombrone; di qui si seguono i confini del vincolo precedente, di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1966, fino al ponte sul fiume Ombrone della strada statale n. 2 Cassia; di qui lungo l'Ombrone in direzione est si arriva al ponte della ferrovia sullo stesso fiume; indi si segue in direzione nord una spezzata che toccando i capisaldi pod. Bellagatta incluso (quota 230), pod. Turchetta incluso (quota 195), pod. Palazzo incluso (quota 196), arriva ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Buonconvento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta l'art. 4 succitato della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Verbale dell'adunanza del 23 luglio 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto, in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) BUONCONVENTO: proposta di vincolo della zona a nord-ovest del capoluogo (Serravalle-Fattoria Piana).

(*Omissis*).

La commissione pertanto, all'unanimità, decide di proporre l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

a partire dal ponte della strada statale n. 2 Cassia sul torrente Arbia (a Ponte d'Arbia) si segue il confine comunale tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia lungo il torrente Arbia in direzione sud-ovest fino alla confluenza nello stesso del torrente Sorra; di qui si segue una retta in direzione ovest fino ad incontrare la strada che congiunge Ponte d'Arbia con Fattoria Piana nel punto in cui dalla stessa si diparte la strada per il podere Colombaio; si segue la strada in direzione Fattoria Piana fino all'incrocio (quota 146) con la strada che conduce al podere S. Giulio; si prosegue per detta strada fino all'incrocio, a quota 174, con la strada proveniente da Fattoria Piana; di qui si traccia una retta in direzione sud-est fino all'incrocio (quota 144) tra le strade provenienti da Fattoria Piana e dal podere Pian delle Noci con la strada Buonconvento-Murlo; si segue quindi la strada verso Buonconvento fino al fiume Ombrone; di qui si seguono i confini del vincolo precedente di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1966, fino al ponte sul fiume Ombrone della strada statale n. 2 Cassia; di qui lungo l'Ombrone in direzione est si arriva al ponte della ferrovia sullo stesso fiume; indi si segue in direzione nord una spezzata che toccando i capisaldi pod. Bellagatta incluso (quota 230), pod. Turchetta incluso (quota 195), pod. Palazzo incluso (quota 196), arriva ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(992)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sovicille.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il versante ovest della Montagnola Senese interessante il comune di Sovicille;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sovicille;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un comprensorio collinare suggestivo e ricco di testimonianze artistiche e naturali quanto mai rilevanti. Il verde dei boschi appare sostanzialmente incontaminato nei profili armoniosi dei giochi collinari, che nelle alture e nei fondo valle includono complessi monumentali anche medioevali e architetture spontanee di altissimo valore ambientale, determinando infiniti quadri naturali e paesaggistici di elevato contenuto estetico. Anche la cospicua rete viaria, dalle dimensioni tradizionali, costituisce di per se opera d'arte nella natura per l'armonico snodarsi dei tracciati e, spesso, per i caratteristici muri a secco che delimitano le carreggiate;

Decreta:

La zona del versante ovest della Montagnola Senese sita nel territorio del comune di Sovicille ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

a partire dal punto di intersezione dei confini comunali di Sovicille, Monteriggioni e Siena, si segue verso sud il confine comunale tra Sovicille e Siena sino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di Sovicille di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 15 giugno 1973; si segue detta perimetrazione verso ovest e poi verso nord fino ad incontrare il confine comunale Sovicille-Monteriggioni; si segue poi detto confine verso est fino al primo caposaldo di riferimento;

a partire dal punto di intersezione dei confini comunali di Sovicille, Casole d'Elsa e Chiusdino, si segue verso sud il confine comunale Sovicille-Chiusdino fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 15 giugno 1973; si segue detta perimetrazione verso nord-est e poi verso nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale di Sovicille-Casole d'Elsa; si segue quindi detto confine in direzione ovest fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si segue detta curva in direzione sud-est fino al punto di intersezione con il confine comunale Sovicille-Casole d'Elsa; quindi si segue detto confine comunale verso sud-est fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Sovicille provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Verbale dell'adunanza del 23 luglio 1974

L'anno millenovecentosettantaquattro (1974), il giorno ventitre (23) del mese di luglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita, alle ore 10,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto, in Siena, via di Città, 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

7) SOVICILLE - proposta di completamento del vincolo della Montagnola Senese.

(*Omissis*).

E' assente il sindaco di Sovicille di cui si accerta la regolare avvenuta convocazione.

Il soprintendente, su invito del presidente, illustra ai membri della commissione le caratteristiche paesistiche ed ambientali della zona da vincolare che risulta compresa nell'ambito del completamento del vincolo della Montagnola Senese.

(*Omissis*).

Terminata la discussione la commissione si dichiara favorevole all'unanimità all'apposizione del vincolo nelle zone così delimitate:

A) A partire dal punto di intersezione dei confini comunali di Sovicille, Monteriggioni e Siena, si segue verso sud il confine comunale tra Sovicille e Siena sino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di Sovicille di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 15 giugno 1973; si segue detta perimetrazione verso ovest e poi verso nord fino ad incontrare il confine comunale Sovicille-Monteriggioni; si segue poi detto confine verso est fino al primo caposaldo di riferimento.

B) A partire dal punto di intersezione dei confini comunali di Sovicille, Casole d'Elsa e Chiusdino, si segue verso sud il confine comunale Sovicille-Chiusdino fino ad incontrare la perimetrazione del vincolo di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 15 giugno 1973; si segue detta perimetrazione verso nord-est e poi verso nord-ovest fino ad incontrare il confine comunale di Sovicille-Casole d'Elsa; si segue quindi detto confine in direzione ovest fino ad intersecare la curva sinuosa ad ovest della strada Colonna di Montarrenti-Colle Val d'Elsa equidistante m 200 da detta strada; si segue detta curva in direzione sud-est fino al punto di intersezione con il confine comunale Sovicille-Casole d'Elsa; quindi si segue detto confine comunale verso sud-est fino ad incontrare il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(854)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Treviso e di Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre 1950 e 22 febbraio 1969, con i quali la Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), con i propri decreti in data 27 ottobre 1950 e 22 febbraio 1969, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Riese Pio X e Paese, in provincia di Treviso, e Loreggia in provincia di Padova.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Castelfranco Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

(1031) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1976.

Incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Tradate nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 3 dicembre 1975, n. 4784, con la quale la regione Lombardia ha espresso parere favorevole

alla incorporazione dell'Istituto per le case popolari di Tradate nell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla suddetta incorporazione, disciplinando nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Varese del patrimonio immobiliare e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto per le case popolari di Tradate;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari di Tradate è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'istituto di Tradate e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza nessuna eccezione, con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto istituto di Tradate.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Varese è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto per le case popolari di Tradate è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 maggio 1950, 31 gennaio 1967 e 7 novembre 1968, con i quali la Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pordenone, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie, di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Pordenone, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pordenone, con i propri decreti in data 24 maggio 1950, 31 gennaio 1967 e 7 novembre 1968, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Montereale Valcellina, Polcenigo, S. Vito al Tagliamento, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, tutti in provincia di Pordenone.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(1032)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Sassari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 10-21 marzo 1975, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge, di ampliare il vincolo della zona di San Pietro nel comune di Sassari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sassari;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Sassari, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la predetta zona ha notevole interesse pubblico perché rappresenta un'area di verde, pressochè unica nel comune di Sassari, per le eccezionali qualità della flora e forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono suggestivi scorci paesaggistici; l'apporto dell'uomo, che ha saputo trasformare la zona in un modello insediativo campestre di alta qualificazione, nel quale assumono particolare rilevanza certe culture messe a dimora con l'intento di creare poli di interesse naturalistico di grande rilievo, fa sì che l'area in questione comprenda un insieme di valori ambientali, paesistici e panoramici di indiscutibile importanza; in essa coesistono le testimonianze plurisecolari delle espressioni spontanee della natura e di quelle dell'opera dell'uomo che elesse questi siti, sin dal secolo XVII, a luoghi privilegiati per la ricchezza delle fonti naturali, della vegetazione e della orografia;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Sassari, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3-4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: con la strada statale n. 131 dall'incrocio con la strada statale n. 127 sino al km 213,8; di qui in linea retta sino all'Officina meccanica - OM, sita sulla via Milano; di qui lungo la via Milano e la via Rockefeller sino al confine dell'Ippodromo con le casermette di Rizzeddu; con la via Parigi sino all'incrocio con la via Budapest che si percorre sino alla stazione di servizio Shell, sita sul piazzale della stessa via; di qui sino alla casa colonica posta a quota 192 seguendo la linea di confine indicata con muro a secco; dalla quota 192, lungo la linea di confine della proprietà ecclesiastica che incontra il viale delle Croci, che viene percorso fino a raggiungere il confine sud della zona di San Pietro in Silki già a suo tempo sottoposta a vincolo di tutela ambientale. Si segue il confine ovest di detta zona sino all'incrocio con la ferrovia Sassari-Alghero;

ovest: lungo la stessa ferrovia sino all'incrocio con quella di Cagliari, che incontra la strada statale numero 127-*bis* alle quote 72 e 71, strada che, fra queste quote, costituisce anch'essa confine ovest;

sud: dalla stessa quota 171 lungo la ferrovia Sassari-Cagliari sino a quota 68, punto di incrocio con il rio Mascari, che costituisce il confine sud ed anche il limite del territorio comunale;

est: con la linea di confine ovest della località Scala di Giocca, già a suo tempo sottoposta a tutela ambientale sino all'incrocio con la strada statale n. 131, che viene percorsa sino all'incrocio con la strada statale n. 127.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Sassari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge citata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Verbale della seduta del giorno 10 *marzo* 1975

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno dieci del mese di marzo, in Sassari, negli uffici della soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 15,30, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

SASSARI - ampliamento del vincolo della zona di San Pietro.

(*Omissis*).

Dopo prolungata e ampia discussione il presidente chiede alla commissione se si ritenga necessario l'aggiornamento della riunione richiesto da alcuni membri e la commissione si esprime in senso favorevole alla richiesta di sospensione, soprattutto perchè il commissario dell'ente provinciale per il turismo, che risiede a Tempio, non ha mai visto la zona che il soprintendente ha proposto come argomento all'ordine del giorno.

I lavori vengono aggiornati in data 21 marzo 1975 alle ore 16.

(*Omissis*).

Verbale della seduta del giorno 21 *marzo* 1975

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno ventuno del mese di marzo, in Sassari, negli uffici della soprintendenza ai monumenti e gallerie, previa regolare convocazione, si è riunita, alle ore 16, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per proseguire i lavori aggiornati nella seduta del giorno 10 marzo 1975 relativi al seguente

Ordine del giorno:

SASSARI - ampliamento del vincolo della zona di San Pietro.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta, rivolge un breve saluto all'ing. Marcello Brescianino e legge la lettera del sindaco di Sassari con la quale chiede di giustificare la sua assenza. Comunica inoltre di aver avuto

comunicazione telefonica dal prof. Antonio Congiu, commissario dell'Ente provinciale per il turismo di Sassari, con cui ha chiesto di essere giustificato per la sua assenza risiedendo egli a Tempio Pausania e non avendo potuto raggiungere Sassari a causa del maltempo. A seduta aperta (ore 16,35) giunge il telegramma telefonico dell'arch. Emilio Zoagli, rappresentante dei professionisti, con cui si comunica l'impossibilità di presenziare alla riunione a causa di improvviso impedimento.

Si dà lettura del verbale della seduta del giorno 10 marzo 1975 dopodichè viene aperta la discussione sull'argomento all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Si apre una discussione sulla perimetrazione con cui individuare la zona che si intende tutelare ed infine la commissione, all'unanimità delibera di inserire negli elenchi delle località sottoposte alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a norma dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, della suddetta legge, la zona del comune di Sassari che confina:

a nord con la strada statale n. 131 dall'incrocio con la strada statale n. 127 sino al km 213,8; di qui in linea retta sino all'Officina meccanica - OM, sita sulla via Milano; di qui lungo la via Milano e la via Rockefeller sino al confine dell'ippodromo con le casermette di Rizzeddu; con la via Parigi sino all'incrocio con la via Budapest che si percorre sino alla stazione di servizio Shell, sita sul piazzale della stessa via; di qui sino alla casa colonica posta a quota 192 seguendo la linea di confine indicata con muro a secco; dalla quota 192, lungo la linea di confine della proprietà ecclesiastica che incontra il viale delle Croci, che viene percorso sino a raggiungere il confine sud della zona di San Pietro in Silki già a suo tempo sottoposta a vincolo di tutela ambientale. Si segue il confine ovest di detta zona sino all'incrocio con la ferrovia Sassari-Alghero;

a ovest lungo la stessa ferrovia sino all'incrocio con quella di Cagliari, che incontra la strada statale n. 127/*bis* alle quote 72 e 71, strada che, fra queste quote, costituisce anch'essa confine ovest;

a sud dalla stessa quota 71 lungo la ferrovia Sassari-Cagliari sino a quota 68, punto di incrocio con il rio Mascari, che costituisce il confine sud e anche limite del territorio comunale;

a est con la linea di confine ovest della località Scala di Giocca, già a suo tempo sottoposta a tutela ambientale sino all'incrocio con la strada statale n. 131, che viene percorsa fino all'incrocio con la strada statale n. 127.

(*Omissis*).

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a., in Bari.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sudsider S.p.a. di Bari, ha effettuato pagamenti anticipati a fronte dei modelli *B*-Import a fianco indicati rilasciati dal Credito italiano, in Bari, per l'importazione di coils:

$ 104.856,15 - B.B. n. 1847502 del 12 marzo 1971, origine e provenienza Bulgaria:

sdoganato: per $ 21.257,25 il 5 febbraio 1971 entro i termini consentiti e per $ 83.598,90 il 26 giugno 1973 con un ritardo di oltre due anni e due mesi;

$ 631.790,28 - B.B. n. 1847516 del 25 marzo 1971, origine e provenienza Giappone:

sdoganato: per $ 366.130,805 il 13 febbraio 1971 entro i termini consentiti, per $ 227.503,495 il 9 settembre 1971 con un ritardo di oltre quattro mesi e per $ 38.155,980 non importata e la valuta restituita è stata negoziata secondo vigenti norme;

$ 107.232,71 - B.B. n. 1847665 del 1° settembre 1971, origine e provenienza Bulgaria:

sdoganato: per $ 82.491,24 il 10 agosto 1971 entro i termini consentiti e per $ 24.741,47 il 26 giugno 1973 con un ritardo di un anno e nove mesi;

$ 438.567,68 - B.B. n. 1847698 del 6 ottobre 1971, origine e provenienza Giappone:

sdoganato: per $ 417.184,17 il 2 settembre 1971 entro i termini consentiti e per $ 21.383,51 il 31 agosto 1972 con un ritardo di cinque mesi;

$ 875.204,57 - B.B. n. 1201575 del 10 luglio 1972, origine e provenienza Giappone:

sdoganato: per $ 18.141,24 il 10 giugno 1972 entro i termini consentiti, per $ 323.132,39 il 13 luglio 1973 con un ritardo di giorni tredici, per $ 392.127,03 il 31 luglio 1973 con un ritardo di giorni trentuno, per $ 85.754,03 il 20 agosto 1973 con un ritardo di giorni cinquantuno e per $ 56.049,82 concernenti interessi di mora;

$ 209.999,03 - B.B. n. 3099539 del 31 agosto 1972, origine e provenienza Sud Africa:

sdoganato: per $ 206.134,03 il 20 agosto 1973 con un ritardo di giorni cinquantuno e per $ 3.865 concernenti interessi di mora;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 091080 del 21 febbraio 1975 e precedenti unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, relativamente alle partite per $ 83.598,90, $ 227.503,495, $ 24.741,47, $ 21.383,51, $ 323.132,39, $ 392.127,03, $ 85.754,03, $ 56.049,82, $ 206.134,03, $ 3.865, per un importo complessivo,

quindi, di $ 1.424.289,68, in quanto giustificata con argomentazioni generiche riferite a numerose operazioni di importazione dalla stessa società effettuate oltre i termini consentiti con ritardi varianti da tredici giorni ad oltre due anni e due mesi, e che non trova agli atti riscontro probatorio specifico per le singole operazioni di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sudsider S.p.a. di Bari, mediante fidejussione del Credito italiano, in Bari, nella misura del 5 % di $ 1.424.289,68 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro: DE MITA

(932)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di $ Canadesi 28.441,53 di cui al mod. *B*-Import n. 2848180 rilasciato in data 11 maggio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di salmone in scatola di origine e provenienza Canada;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze per $ Canadesi 19.843,88 il 19 giugno-3 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di nove e ottantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, e per $ Canadesi 8.420 entro il termine di validità dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301084 del 20 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 25 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei locali « nazionali », dei Magazzini generali di Firenze e quindi giustificata con argomentazioni di natura aziendale non valide ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ Canadesi 19.843,88 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

(894) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della ditta C.O.C., in Bologna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 4559 in data 6 marzo 1969 la ditta C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Bologna, via Albertoni, 9, preparati galenici nelle forme farmaceutiche di soluzioni in genere, pomate e sciroppi;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1974 con la quale la ditta predetta rinuncia alla autorizzazione nella premessa indicata, per trasferimento di officina;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta C.O.C. l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Bologna, via Albertoni, 9, concessa con decreto n. 4559 in data 6 marzo 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Bologna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1976.

Prezzo di vendita delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede per la dichiarazione dei redditi da esitare attraverso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di che trattasi;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e la misura dell'aggio per i gestori e rivenditori di generi di monopolio, già determinati con decreto ministeriale 1° febbraio 1975;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi è fissato rispettivamente in L. 200 (duecento) per la scheda mod. 740 e relativa busta nonché per la scheda mod. 770 e in lire 100 (cento) per ogni quadro di qualsiasi tipo.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere sugli importi anzidetti, rispettivamente, le somme di L. 70 (settanta) e L. 40 (quaranta), da ripartire come segue:

a) ai gestori degli organi di vendita L. 20 (venti) per la scheda mod. 740 e per la scheda mod. 770 e L. 10 (dieci) per i quadri;

b) ai rivenditori di generi di monopolio L. 50 (cinquanta) per la scheda mod. 740 e per la scheda modello 770 e L. 30 (trenta) per ogni quadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1976

Il Ministro: VISENTINI

(1264)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano, con effetto dal 7 aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faema, stabilimenti di Milano e Ciserano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1281)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 gennaio 1976.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle provincie per le istituzioni di scuole e istituti statali di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1976-77, nonché di sezioni staccate e di sedi coordinate, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande, una per ogni tipo di istituto richiesto, devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente della amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati, e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1, i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo e resa esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui viene chiesta l'istituzione redatta e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2.

Non saranno prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento a domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1 trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione.

Uniscono, inoltre, a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono alle direzioni generali competenti, all'ispettorato per l'istruzione artistica e all'ufficio studi, programmazione, organizzazione e metodo, il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità, i provveditori agli studi devono tener presente:

a) che di norma sarà dato corso alle proposte di sdoppiamento di scuole ed istituti sovraffollati e di autonomia per quelle sezioni staccate e sedi coordinate il cui elevato numero di alunni renda opportuna la gestione autonoma, tenuto anche conto della prevista distrettualizzazione;

b) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti;

c) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona comprendente anche più comuni, tenendo altresì conto della struttura, dei fini e delle funzioni dell'istituendo distretto scolastico;

d) che l'istituzione proposta sia giustificata dalla esistenza nella zona interessata di un prevedibile congruo numero di alunni, tale da garantire vitalità alla stessa e sempreché non sia possibile la soluzione alternativa del trasporto gratuito degli alunni in località viciniori, con particolare riferimento a quelli soggetti all'obbligo scolastico.

Al fine di contenere in ragionevoli limiti la spesa in relazione alla situazione di bilancio, il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di soppressione per quelle istituzioni che non diano affidamento per un naturale graduale sviluppo, di fusione di istituti di modesta dimensione o di sezioni staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché proposte di modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Copia del piano e del prospetto riassuntivo delle priorità deve essere trasmessa nello stesso termine all'ente regione; detto ente entro dieci giorni dalla ricezione, farà conoscere al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto, le proprie valutazioni in merito.

Art. 5.

Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica

Dovrà essere evitato un ulteriore incremento delle istituzioni del settore dell'istruzione tecnica per i tipi di istituti a indirizzo eccessivamente specializzato e per i quali si registra una maggiore crisi degli sbocchi professionali.

Rimane esclusa la possibilità di assecondare richiesta di istituzione per i seguenti tipi di istituto: femminili, nautici, aereonautici e per il turismo.

Di norma, nuove istituzioni di prime classi e di terze classi del biennio (si ricorda che l'istituzione di terze classi dovrà essere espressamente richiesta) saranno prese in considerazione soltanto se nel raggio di 30 km non vi siano altri istituti tecnici del medesimo tipo.

Art. 6.

Disposizioni particolari per l'istruzione professionale

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di nuovi istituti e sedi coordinate compresi in provincie rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972) e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi saranno invece trasmessi al sovrintendente scolastico. Il sovrintendente riunirà in un unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà all'ente regione. Questo, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte di programmazione, con la indicazione dell'ordine di priorità ed a trasmetterle alla competente direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione unitamente alle domande ed alla relativa documentazione.

Resta fermo, per i provveditori, il termine, per l'invio, di quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande; i sovrintendenti, entro i successivi quindici giorni, cureranno le incombenze di competenza.

Le regioni trasmetteranno le loro proposte entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento, con l'avvertenza che non saranno prese in esame le domande che pervenissero oltre il termine sopra detto.

Nel formulare i piani di nuove istituzioni i provveditori, i sovrintendenti e le regioni terranno presenti anche le proposte di istituzione di nuove sezioni, corsi e sedi coordinate contenute nei piani di attività loro trasmessi dagli istituti a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 20 gennaio 1976

Il Ministro: MALFATTI

(1359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal dott. Renato Buseghin, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 22 febbraio 1974 che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1284)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 159-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Canevarolo Giovanni, in Vicenza, via Groppino n. 3, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 159-VI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(1036)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Media dei titoli del 3 febbraio 1976

Rendita 5 % 1935 .	96,775
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,625
» 5 % (Ricostruzione) .	97,625
» 5 % (Riforma fondiaria) .	92,900
» 5 % (Città di Trieste) .	93,325
» 5 % (Beni esteri) .	91,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	84,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,175
» 6 % » » 1970-85 .	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975 .	96,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,35
» » » 5,50 % 1976 . .	100,75
» » » 5 % 1977 . .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	96,550
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	92,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	91,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,675
» poliennali 7 % 1978 . .	96 —
» » 9 % 1979 . .	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 117.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(589/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(590/M)

Autorizzazione al comune di Correggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Correggio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 81.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643/M)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644/M)

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.022.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642/M)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 39.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(585/M)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(586/M)

Autorizzazione al comune di Frazzanò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Frazzano (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(588/M)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1976, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(587/M)

Autorizzazione al comune di Forino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Forino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 66.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(591/M)

Autorizzazione al comune di Lapio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Lapio (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 18.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(592/M)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(593/M)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.478.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(594/M)

Autorizzazione al comune di Jacurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Jacurso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(595/M)

Autorizzazione al comune di Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 126.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(596/M)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(597/M)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.914.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(598/M)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 57.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(599/M)

Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(600/M)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(601/M)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Sannicandro di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(602/M)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(603/M)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 288.113.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(604/M)

Autorizzazione al comune di Drapia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1976, il comune di Drapia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(605/M)

Autorizzazione al comune di Vallo della Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Vallo della Lucania (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(606/M)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(607/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria La Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.677.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(608/M)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.834.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(609/M)

Autorizzazione al comune di Pietrastornina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Pietrastornina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(611/M)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.266.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(612/M)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Tufo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(613/M)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(614/M)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Casaluce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(615/M)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 37.409.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(616/M)

Autorizzazione al comune di Rombiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Rombiolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.768.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(630/M)

Autorizzazione al comune di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Mignano Monte Lungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.432.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(617/M)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuate la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(618/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1976, il comune di Cassano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.189.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(619/M)

Autorizzazione al comune di Montepaone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Montepaone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(620/M)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.346.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(621/M)

Autorizzazione al comune di Marcellinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Marcellinara (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.298.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(622/M)

Autorizzazione al comune di Aprigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Aprigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(623/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(624/M)

Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Zambrone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(625/M)

Autorizzazione al comune di San Buono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di San Buono (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.156.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(626/M)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 36.957.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(627/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(628/M)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di San Floro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(629/M)

Autorizzazione al comune di Grugliasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Grugliasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 616.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(631/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 233.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(632/M)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(633/M)

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Bagheria (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 994.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(634/M)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 657.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(635/M)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.285.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(636/M)

Autorizzazione al comune di Cinisello Balsamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Cinisello Balsamo (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(637/M)

Autorizzazione al comune di Sesto Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Sesto Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 962.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638/M)

Autorizzazione al comune di Bollate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Bollate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 211.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639/M)

Autorizzazione al comune di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1976, il comune di Motta Santa Lucia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.678.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640/M)

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1976, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 134.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641/M)

Autorizzazione alla fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1976, registro n. 1 Interno, foglio n. 375, la fondazione « Francesca, Valentina e Luigi Antonini », in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare un legato.

(1293)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti I.N.A.D.E.L. », in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1976 il dott. Luca De Franciscis, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti I.N.A.D.E.L. Salerno - Soc. a r.l. », in Salerno, già posta in liquidazione con precedente decreto in data 5 giugno 1973, in sostituzione del dott. Elio La Bruna, dimissionario.

(1285)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 1° novembre 1974 al 21 gennaio 1975, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 dell'11 ottobre 1975, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7215, numero della tariffa 11.02-D-III (cereali soltanto spezzati: di orzo), quarta colonna, prelievo del 22 novembre 1974, leggere *24.990,00* anzichè *24.990,90*.

(1233)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore di terza classe o educatore di terza classe (categoria di concetto - ruolo collegi ed educativo).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore di 3ª classe o educatore di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo collegi ed educativo), ripartiti come segue:

Sedi	Numero dei posti
Comunità educativa Castellaneta (Taranto)	3
Comunità educativa Corridonia (Macerata)	1
Comunità educative Formia (Latina)	4
Comunità educativa Genova	3
Comunità educative Iglesias (Cagliari)	6
Comunità educativa Lama (Taranto)	1
Comunità educativa Mercogliano (Avellino)	2
Comunità educativa Montecatini (Pistoia)	3
Comunità educativa Napoli	4
Comunità educativa Porto Garibaldi (Ferrara)	4
Comunità educativa Potenza	2
Comunità educativa Povo (Trento)	1
Comunità educativa Priolo (Siena)	3
Comunità educativa Rispescia (Grosseto)	4
Comunità educative Roma	6
Comunità educativa Salerno	2
Comunità educativa San Severo (Foggia)	2
Comunità educativa Trieste	3
Comunità educativa Villa Belmonte (Palermo)	4

I posti di cui sopra e la ripartizione degli stessi per sedi saranno definitivamente fissati, alla stregua delle esigenze di servizio, all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola sede che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più sedi, comporterà l'esclusione dal concorso.

Nei primi cinque anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze funzionali, non possono essere accolte domande di trasferimento.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, stabilito dall'art. 3 del presente bando, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salvo, per quest'ultimo limite, le elevazioni consentite dalle disposizioni vigenti in materia.

Si prescinde dal limite di età per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) buona condotta civile e morale;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dal comitato esecutivo dello Ente.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Gli aspiranti possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti fra le sedi di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola sede.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo (allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.A.O.L.I. - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate inviate in tempo utile purchè spedite entro il suddetto termine; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno precisare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate nonchè la mancanza di procedimenti penali in corso e l'immunità da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario, i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, i precedenti penali delle condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

l) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede per i cui posti concorrono;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

Prova di esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno gli esami.

Gli stessi consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B* al presente bando.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame scritto.

All'atto della presentazione per sostenere dette prove i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di uno dei seguenti documenti: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto. Non sono ammessi equivalenti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente e quelle di cui all'allegato *C* del presente bando.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza e preferenza di nomina:

A) *per la precedenza*:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) *per la preferenza*:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi per lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dello I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità ed il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio

unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5) della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

23) dipendenti dell'Ente: dichiarazione del candidato, vistata dal capo dell'ufficio cui appartiene, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita attualmente.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Gli aspiranti in servizio presso l'Ente sono esonerati dalla presentazione dei documenti già in possesso dell'amministrazione, purchè ne diano comunicazione entro il termine sopra indicato.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione giudicatrice formerà, per ciascuna delle sedi indicate nell'art. 1, una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

Le graduatorie di merito saranno approvate con deliberazione del comitato esecutivo dell'Ente, il quale, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza presentati dai candidati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni ai sensi della legge 11 maggio 1971, n. 390;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, in bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro ed invalidi civili, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 539, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo o non di ruolo con l'Ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 8 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'Ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo di sei

mesi con la qualifica di coadiutore di terza classe o educatore di terza classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Ente, previa delibera del comitato esecutivo.

Art. 10.
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Il Presidente

ALLEGATO A

RACCOMANDATA R.R.

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano, 46 - 00196 ROMA

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore di terza classe o educatore di terza classe (categoria di concetto - ruolo collegi ed educativo).

Il sottoscritto . . (cognome e nome a carattere stampatello), nato a . . (provincia di .) il . . e residente in . (provincia di . .) via . . n. . . (se dipendente dell'Ente indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di servizio), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore di terza classe o educatore di terza classe (categoria di concetto - ruolo collegi ed educativo) per i posti relativi alla sede di . . (indicare solamente la sede per cui si intende concorrere).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . conseguito il . . presso . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (in caso contrario dichiarare i carichi pendenti e le condanne penali eventualmente riportate, anche se siano stati concessi amnistia, grazia, condono, indulto o perdono giudiziale);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere in caso di nomina la sede di assegnazione e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

Firma

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAME

A) PROVE SCRITTE

1) Pedagogia generale e della comunità (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

2) Elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale (nell'ambito del programma indicato per la prova orale).

B) PROVA ORALE

Pedagogia:

a) Cenni sulla storia della pedagogia: ideali educativi della pedagogia antica, medioevale, rinascimentale e moderna.

b) Pedagogia generale e della comunità:

gli orientamenti e le esperienze più significative della pedagogia contemporanea - Il rapporto educativo: i fini, la dinamica psicologica del rapporto, i contenuti ed i valori;

educazione e società: problemi connessi all'inserimento dei giovani nella società;

educazione ed ambiente: l'evoluzione degli interessi dei giovani anche in relazione ai problemi creati dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa;

ruolo dell'educatore: il rapporto educatore-educando.

c) Le comunità educativo-assistenziali:

l'organizzazione della comunità.

il lavoro di équipe;

la comunità educativa ed il rapporto con il contesto sociale: ruolo dell'educatore;

la comunità come centro di servizi aperti: collaborazione con enti ed organismi locali;

la comunità come struttura transitoria in funzione della ricerca di forme alternative alla istituzionalizzazione;

conoscenza di tecniche per l'attività di gruppo e per lo impiego del tempo libero.

Psicologia generale, dell'età evolutiva e clinica:

Nozioni di psicologia generale.

Ampia conoscenza della psicologia dell'età evolutiva: fattori dinamici, leggi, fasi di sviluppo - la strutturazione della personalità nei primi anni di vita - il fanciullo - il ragazzo (pre-adolescente) - l'adolescente - il giovane.

Cenni di psicologia del gruppo con particolare riferimento alla età evolutiva - tecniche sociometriche elementari.

L'osservazione e lo studio clinico del comportamento - Principi generali e metodi.

Diritto del lavoro e legislazione sociale:

Nozioni e fonti del diritto del lavoro.

Il contratto di lavoro.

Il rapporto di lavoro.

L'evoluzione del sistema previdenziale-assistenziale; la sicurezza sociale. I principi costituzionali e la loro attuazione.

L'assicurazione sociale in generale; differenze tra assicurazione sociale e assicurazione privata.

Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale.

Le varie forme di assicurazione sociale: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali, le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la tubercolosi e le malattie; l'assicurazione contro la disoccupazione.

Gli assegni familiari.

Forme integrative e complementari di sicurezza sociale: assistenza a varie categorie di lavoratori; la tutela della maternità e dell'infanzia.

La formazione professionale e l'apprendistato.

Nozioni di diritto pubblico:

La Costituzione: principi fondamentali - diritti e doveri dei cittadini - organi costituzionali dello Stato, funzione esecutiva, giurisdizionale e legislativa.

Linee generali dell'ordinamento amministrativo dello Stato.

Gli enti pubblici territoriali (comune, provincia, regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego. Responsabilità nel diritto amministrativo con particolare riguardo alla responsabilità dell'impiegato pubblico verso la pubblica amministrazione e verso terzi.

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia:

Cenni sulla persona fisica, la capacità giuridica, la capacità di agire, i diritti della personalità.

Parentela e affinità.

Domicilio e residenza.

Assenza: concetto, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta.
Emancipazione, interdizione, inabilitazione.
Riforma del diritto di famiglia: principali modifiche introdotte.
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Affiliazione e affidamento.
Adozione ordinaria e speciale.
La tutela dei minori.

L'E.N.A.O.L.I.:
Finalità e legislazione.
Organizzazione.
Prestazioni assistenziali dell'Ente: impostazione e sviluppo.

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(1160)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Concorso pubblico a quattro posti nella categoria degli operai comuni

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Visti gli articoli 23 e 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'A.A.I.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965 concernente l'incremento della dotazione della predetta pianta organica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975 (autorizzazione a bandire un concorso per l'anno 1975, di cinque posti);

Accertato che nella categoria degli operai comuni del ruolo organico dell'A.A.I., risultano disponibili al 31 dicembre 1974, detratto un posto accantonato a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482 e non ancora conferito alle categorie dei riservati, quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, a scelta, mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale si concorre:

per un posto di operaio guardiano;
per un posto di aiuto operaio idraulico;
per un posto di aiuto operaio falegname;
per un posto di manovale specializzato addetto alle pulizie.

Gli aspiranti debbono indicare, nella domanda di ammissione al concorso, per quali tra i posti sopraindicati intendono concorrere. Coloro che intendono concorrere per i posti di più mansioni, tra quelle sopra indicate, debbono presentare separate domande.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Aver conseguito la licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130 e al n. 6), lettera *f*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati al n. 6), lettera *g*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione per rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a cinquantacinque anni, ritenendosi **assorbita** ogni altra elevazione, spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e dagli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio, di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

g) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Essere fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti al mestiere e al servizio per il quale concorre.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono essere ammessi a partecipare al concorso coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo 1 del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonché coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una amministrazione. A norma dell'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi al concorso, di cui trattasi, anche coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne, di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente dell'A.A.I.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli valutabili - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - A.A.I. - Divisione affari generali e personale - Via Giovanni Lanza n. 194 - Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta; le domande vengono accettate dalle ore 8 alle ore 14.

I dipendenti dello Stato, aventi il titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti, oltre quanto previsto nell'art. 1 del presente bando, debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato o della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza;

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del

capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Inoltre dovranno dichiarare:

1) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

2) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 7 del presente bando).

Gli aspiranti debbono produrre, unitamente alla domanda o, comunque, entro il termine perentorio fissato per la presentazione della stessa, i titoli valutabili di cui sono in possesso, indicati al successivo art. 5.

Titoli valutabili

Art. 5.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 10 sono valutabili i titoli appresso indicati:

1) i titoli di servizio relativi a mansioni identiche a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre;

2) titoli di servizio relativi a mansioni analoghe a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre o titoli vari che possono comunque dimostrare una maggiore capacità per lo espletamento delle mansioni inerenti al posto, per il quale lo aspirante concorre, e diplomi professionali o di specializzazione;

3) titoli di studio e, nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui all'art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

I servizi prestati saranno valutati qualora i relativi certificati indichino il giorno, mese ed anno dell'inizio e della cessazione del rapporto di lavoro nonchè le mansioni effettivamente svolte.

I servizi prestati presso Ministeri, enti pubblici o aziende private dovranno essere documentati con attestazioni del datore di lavoro.

Per i servizi resi ad aziende private l'A.A.I. si riserva di accertare d'ufficio la effettiva prestazione di lavoro.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* verra costituita la commissione giudicatrice del concorso.

Tale commissione sarà composta nei modi previsti dallo art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla A.A.I. - Divisione affari generali e personale - Sezione V - Via Giovanni Lanza, 194 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati al successivo art. 8) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14) rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo art. 15 rilasciato a norma di legge a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero, certificato dello ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi, e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, dal quale risulti la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato, da cui risulti la paternità;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare nu-

mero 202860/O.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-1945, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero difesa-esercito - Ufficio organizzazione metodi;

b) per i cittadini che furono internati o deportati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi della Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

20) ex dipendenti o dipendenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

21) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 19), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, numero 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità delle graduatorie degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 6 forma, secondo l'ordine di merito (tenuto conto a parità di merito delle preferenze di legge) la graduatoria al posto di operaio guardiano, la graduatoria al posto di aiuto operaio idraulico, la graduatoria al posto di aiuto operaio falegname e la graduatoria al posto di manovale specializzato addetto.

Le graduatorie di cui sopra sono approvate con decreto del presidente dell'A.A.I.

Con lo stesso decreto vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione affari generali e personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei predetti requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termine del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso.

I candidati invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura del grado di invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti della idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *i*) del ricordato art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del gruppo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernente la medesima persona debbono essere contenute in unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di quindici giorni per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova per un periodo di sei mesi dei vincitori del concorso nella categoria degli operai comuni dell'A.A.I. Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso nominati nella categoria degli operai comuni dell'A.A.I. spetterà il seguente trattamento economico mensile netto (par. 115 iniziale):

stipendio	64.309
ind. integrativa speciale	56.834
assegno perequativo	42.392
	163.182
imp. dir.	6.353
	157.182

oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge.

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo, nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482, e sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1975

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1976
Registro n. 1 Interno, foglio n. 51

ALLEGATO *A*

Modello della domanda
(su carta da bollo)

All'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - A.A.I.
- Via Giovanni Lanza, 194/200 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . residente in . . . (provincia . . .) via . . . . . . n. . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'A.A.I. e precisamente a: . . . (1)

un posto di operaio guardiano;
un posto di aiuto operaio idraulico;
un posto di aiuto operaio falegname;
un posto di manovale specializzato addetto alle pulizie.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

a) di essere nato il . . . a . . . . .;
b) di essere cittadino italiano;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);
d) di aver riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . (specificare il tipo, la scuola che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito);
f) di aver assolto agli obblighi militari ovvero di non aver assolto agli obblighi militari perchè esonerato per i seguenti motivi . . . . . . (4);
g) di volere che le comunicazioni relative al presente bando siano fatte al seguente indirizzo . . . . . .;
h) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
i) di avere diritto all'aumento del limite di età, in base al seguente titolo . . . . . . (5).

Acclude alla presente domanda i seguenti titoli, di cui all'art. 5 del bando . . . .

Data . . . . . .

Firma (6)

. . . .

(1) Copiare soltanto il numero dei posti e la qualifica di mestiere per cui si vuole concorrere, tenendo presente che per partecipare ai posti di più mansioni, debbono essere presentate separate domande.

(2) Ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo . . .

(3) Da non ricopiare nella domanda, nel caso che non sia stata riportata alcuna condanna.

(4) Copiare soltanto la parte che interessa.

(5) Deve essere copiato soltanto da coloro che hanno diritto all'elevazione del limite di età.

(6) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 4 del bando di concorso.

(1266)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di motorista « montatore di motori » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 174, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di motorista « montatore di motori » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1009)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di muratore « asfaltista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975, registro n. 40 Difesa, foglio n. 362, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di muratore « asfaltista » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1011)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 48ª del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975, registro n. 48 Difesa, foglio n. 103, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati « meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(1010)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di aggiustatore congegnatore « congegnatore meccanico » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti addì 12 maggio 1975, registro n. 23 Difesa, foglio n. 206, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di aggiustatore congegnatore « congegnatore meccanico » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(1091)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di riordinatore di casermaggio « rammendatrice e cucitrice » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975, registro n. 27 Difesa, foglio n. 380, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a trenta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di riordinatore di casermaggio « rammendatrice e cucitrice » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(1092)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cameriere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 47ª del 12 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975, registro n. 35 Difesa, foglio n. 203, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sessanta posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di « cameriere » nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali.

(1093)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 301, in data 9 aprile 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Visto il decreto n. 995 del 27 maggio 1975, concernente l'ammissione dei concorrenti;

Visti i successivi decreti n. 2675 e n. 2676 del 15 dicembre 1975 con i quali si è provveduto all'approvazione della graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso in questione ed alla conseguente dichiarazione dei vincitori;

Rilevato dalla documentazione prodotta dal dott. Sandro Morganti che il medesimo, nato a Civita Castellana il 21 febbraio 1936, non aveva diritto a partecipare al concorso per aver superato i limiti di età;

Ritenuto pertanto di dover far luogo alla esclusione di detto concorrente dalla graduatoria e di apportare le conseguenti modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Sandro Morganti è escluso dalla graduatoria del concorso in premessa indicato, per aver superato i limiti di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria resta pertanto modificata come segue:

1. Patrizi Piero	punti	53,275	su 100
2. Della Corte Claudio	»	50,318	»
3. Fiore Sante	»	48,826	»
4. Ricci Giuseppe	»	47,489	»
5. Palombo Ugo	»	46,174	»
6. Barbabella Franco	»	42,584	»
7. Chizi Fabio Maria (nato il 16 maggio 1943)	»	42,550	»
8. Della Casa Giancarlo (nato il 27 gennaio 1945)	»	42,550	»
9. Carosi Giancarlo	»	41,735	»
10. Perretta Francesco	»	40,475	»
11. Naddeo Antonio	»	40,250	»
12. Castiglione Angelo	»	36,684	»
13. Mignego Maurizio	»	35,163	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'Albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 19 gennaio 1976

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 in data 19 gennaio 1975 con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria del concorso per il conferimento delle condotte mediche, vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972, a seguito dell'esclusione del dott. Sandro Morganti non avente diritto a partecipare al concorso, per aver superato i limiti di età;

Considerato che al predetto, in base alla posizione conseguita nella graduatoria ed alle preferenze indicate nella domanda di partecipazione, era stata assegnata la condotta medica di Lubriano;

Visto che il candidato che lo segue immediatamente in graduatoria è il dott. Angelo Castiglione al quale era stata assegnata la condotta di Arlena di Castro;

Ritenuto che si rende necessario apportare le conseguenti modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 10 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche di cui al concorso in premessa indicato è così modificata:

1) Patrizi Piero: Vetralla, 3ª condotta;
2) Della Corte Claudio: Bolsena, condotta unica;
3) Fiore Sante: Vitorchiano, condotta unica;
4) Palombo Ugo: Ronciglione, 1ª condotta;
5) Barbabella Franco: Acquapendente, 2ª condotta;
6) Chizi Fabio Maria: Vignanello, 1ª condotta;
7) Della Casa Giancarlo: Piansano, condotta unica;
8) Carosi Giancarlo: Montalto di Castro, 3ª condotta;
9) Perretta Francesco: Castiglione in Teverina, 2ª condotta;
10) Castiglione Angelo: Lubriano, condotta unica;
11) Mignego Maurizio: Arlena di Castro, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'Albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 20 gennaio 1976

Il medico provinciale: CORDA

(1271)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 gennaio 1976, n. 31/76, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia) - tel. 041/430500.

(1407)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

In esecuzione della deliberazione consiliare 4 luglio 1975, n. 601, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova, viale Benedetto XV, 10.

(1393)

OSPEDALE « CADUTI BOLLATESI » DI BOLLATE

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano), via Piave, 20.

(1451)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale presso il centro « Villa Igea » (a tempo pieno);
due posti di assistente del servizio di radiologia presso il centro « Santa Chiara » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(1405)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 dicembre 1975, n. 418, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia), vic. S. Matteo, 6.

(1406)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista (a tempo pieno);

un posto di primario e un posto (2° posto) di assistente radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1396)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 gennaio 1976, n. 1, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo, via Badaloni, 27 - tel. 21331-2-3-4-5.

(1392)

OSPEDALE CIVILE DI SAN FELICE SUL PANARO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 dicembre 1975, n. 211, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Felice sul Panaro (Modena), via Garibaldi, 7 - tel. 54126.

(1353)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 gennaio 1976, n. 41, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario odontostomatologo;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto pediatra (con competenza in neonatologia);

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Lanciano (Chieti) - tel. 23180 - 24239 - 24147 - 24194 - 24110.

(1404)

OSPEDALE DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio), via Zubiani, 33.

(1397)

OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Concorso a due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 ottobre 1975, n. 622, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Foggia.

(1398)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. E C. CARTONI» DI ROCCA PRIORA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rocca Priora (Roma), via Malpasso d'Acqua n. 2 - tel. 9488602 - 9488110.

(1399)

OSPEDALE PEDIATRICO «F. LLI CROBU» DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Iglesias, località Canonica - tel. 2565-2568.

(1351)

OSPEDALE CIVILE «G. JAZZOLINO» DI VIBO VALENTIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di isolamento;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto dirigente il servizio di elettrocardiografia clinica;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di neurologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

due posti di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto del servizio di cardioreumatologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso;

un posto di aiuto della sezione ustionati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(1391)

OSPEDALE CIVILE DI OZIERI

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ozieri (Sassari).

(1400)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso lo stabilimento della Misericordia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(1394)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEI LAICI» DI AMELIA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni) - tel. 97142.

(1395)

OSPEDALE «PIEMONTE» DI MESSINA

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Messina.

(1352)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1976, n. 1.

Provvidenze a favore dei lavoratori affetti da sordità da rumori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 13 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soggetti, residenti nella regione Trentino-Alto Adige da almeno due anni, affetti da sordità professionale da rumori, contratta nell'esercizio ed a causa di un'attività lavorativa rientrante fra quelle previste dall'art. 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e che non abbiano comunque diritto alle prestazioni conseguenti a tale tecnopatia a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è concessa da parte della Regione una rendita per l'inabilità permanente.

Art. 2.

Il beneficio di cui all'articolo precedente spetta purchè la inabilità si sia verificata entro quattro anni dalla cessazione dell'attività nelle lavorazioni soggette a rischio e qualora venga accertata una inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro in misura pari o superiore al venti per cento.

E' ammessa la presentazione della domanda per la concessione della rendita di cui alla presente legge anche nel caso di cessazione dalla lavorazione soggetta a rischio in data anteriore al 31 dicembre 1972, purchè la domanda stessa sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Art. 3.

Per l'accertamento della sordità derivante da rumori, per la valutazione del grado di inabilità, per la determinazione della rendita e delle successive revisioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 4.

I compiti inerenti l'applicazione della presente legge sono affidati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tale scopo la giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto medesimo apposita convenzione; la convenzione prevederà la disciplina dei rapporti finanziari, connessi con la applicazione della legge, fra l'Istituto e la Regione.

Art. 5.

Le rendite sono pagate in rate bimestrali posticipate da parte dell'amministrazione regionale.

A tal fine l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trasmetterà agli uffici competenti della Regione copia dei provvedimenti relativi alla concessione o revisione delle rendite.

La convenzione di cui all'articolo precedente disciplinerà le modalità relative a tali adempimenti.

Art. 6.

Il diritto alla rendita erogata dalla Regione ai sensi della presente legge cessa qualora nei confronti del titolare venga meno una delle condizioni previste per la concessione.

Qualora, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, venga disposta una modifica delle lavorazioni, elencate nella tabella n. 4 allegata al medesimo decreto, per le quali è prevista l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, la legge regionale cessa di avere efficacia limitatamente alle nuove lavorazioni incluse nella voce «malattie da rumori» di detta tabella.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto in lire 50 milioni in ragione d'anno.

All'onere di lire 20 milioni previsto per il 1975 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Al maggior onere di lire 30 milioni, previsto per gli esercizi successivi rispetto all'esercizio 1975, si farà fronte con una aliquota della maggiore entrata relativa alla somma dovuta alla Regione in luogo della compartecipazione al gettito della soppressa imposta generale sull'entrata.

I fondi eventualmente non utilizzati nel 1975 potranno essere utilizzati nell'anno 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 2 gennaio 1976

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(801)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760340)